



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50 del 27-12-2022

OGGETTO

Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D. Lgs 175/2016. Presa atto stato attuazione e ricognizione partecipazioni al 31.12.2021. Determinazioni.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17:44 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Parziale Gianna	P	Pizzano Giuseppina	P
Landi Domenico	P	Fasano Maria	P
Mazzariello Francesco	P	Trasente Carmela	A
Labate Raffaele	P	Spagnuolo Giuseppe	P
Scioscia Fabiola	P	Nazzaro Anna	P
Guancia Antonio	A	Palladino Nunzia	P
Barbarisi Raffaele	P	Musto Mirko	P
Montuori Andrea Daniele	P	Battista Annunziata	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO-PRESIDENTE: In realtà non c'è nessuna novità, le partecipazioni sono rimaste invariate. Su questo punto il Consiglio Comunale conosce bene la questione, ci sono soltanto due partecipazioni che sollecitano qualche riflessione in più, una è quella relativa al rapporto con il Consorzio Universitario e l'altra riguarda il recesso da ASMENET Campania. Per quanto riguarda il Cirpu Atripalda non fa più parte del Consorzio Universitario, però lo stesso Revisore dei Conti fa riferimento ad un procedimento di liquidazione ancora pendente. Non si tiene conto di un provvedimento che abbiamo allegato, è una comunicazione proveniente dallo stesso Cirpu, che in maniera molto chiara ci dice a proposito del rapporto debiti-crediti con il comune di Atripalda che al 31/12/2021 non ci sono crediti e non ci sono debiti. In effetti la posizione rispetto a Cirpu è di assoluta tranquillità, non so se la cosa sia sfuggita al Revisore, anche su questo possiamo essere tranquilli nel ritenere che allo stato attuale non facciamo più parte di Cirpu e che al 31/12/2021 non ci sono né debiti, né crediti di cui siamo soggetti nei confronti di Cirpu. L'altra questione sulla quale il Revisore ci invita a riflettere è quella relativa ad ASMENET, anche qui il Comune di Atripalda ha esercitato il diritto di recesso extra ordinem, qui però c'è un problema atavico relativo alla restituzione della quota di partecipazione, cosa che ricorda bene il gruppo "Atripalda futura". Su questo fu dato mandato ad un legale che con grande professionalità ed onestà intellettuale ci ha inviato una comunicazione con la quale in maniera chiarissima ci ha detto: "voi avete esperito tutti i tentativi di alienazione della quota, dovremmo ingaggiare un contenzioso rispetto ad una quota associativa che è di 112 euro, il contenzioso costerebbe notevolmente di più ed avrebbe anche un esito incerto, perché da Statuto quando un Comune recede da questo Consorzio può ottenere la restituzione della quota associativa laddove questa venga ceduta ad un altro Comune. Precedentemente sono stati esperiti tutti i tentativi di cessione di questa quota, nessun Comune l'ha acquistata, ragion per cui è evidente che nella ricognizione, anche qui diamo atto che non facciamo parte più del Consorzio, e mi permetto di aggiungere che noi non daremo seguito ad alcuna azione giudiziaria seguendo il parere dell'Avvocato Sellitto, che è stato estremamente chiaro. Si potrà ritenere formalizzato il procedimento di recesso extra ordinem rispetto al Consorzio ASMENET e sostanzialmente restano in vita soltanto le altre partecipazioni al 31/12/2021 che sono indicate nel deliberato.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Votiamo a favore perché è una ricognizione sulle partecipazioni al 31 dicembre 2021, quando era la nostra Amministrazione, però sulla questione Cirpu invito ad approfondire quello che ha detto il Revisore, nel senso che il Consorzio dice che siamo usciti e non ci sono debiti, né crediti, perfetto, non dobbiamo alcunché, però siamo usciti e secondo me c'è un problema di liquidazione delle quote. Nel momento in cui usciamo bisogna approfondire se il Consorzio Cirpu ha un valore delle quote di partecipazione. Inizialmente abbiamo attivato il procedimento e il Consorzio ha risposto altro rispetto a quello che era stato chiesto, siccome è uno dei pochi Consorzi o Enti sovra comunali che all'epoca risultava inattivo, ritengo che la quota non è che non abbia proprio valore, il mio invito formale è di verificare fino in fondo la questione, se c'è una liquidazione di valore delle quote, lasciando abbiamo lasciato una parte di valore. Secondo me c'è qualcosa da recuperare da parte del

Comune di Atripalda. Riguardo ad ASMENET tutti insieme ritenemmo che era inutile, che volevamo uscire, perché in questi Consorzi e con questi Statuti l'invito è a non entrare, perché se si entra in una parte dove non si può uscire, obiettivamente significa non doverci entrare in assoluto, c'è uno Statuto che va anche contro qualche norma del Codice Civile, per cui se si va a fare contenzioso probabilmente si ha ragione ma oggettivamente non ne vale la pena. Non ne vale la pena solo nel momento in cui ASMENET continua a dire che fin quando non utilizziamo i servizi di ASMENET non paghiamo la quota annuale, se c'era l'obbligo di quota annuale anche il contenzioso andava fatto, ed è chiaro che in questo momento non ha valore. Sulla questione Cirpu ritengo che sia il caso di approfondire, perché c'era un valore di base del Consorzio non indifferente.

SINDACO-PRESIDENTE: Questo approfondimento sarà fatto, sarà riportato a verbale l'intervento e lo faremo, probabilmente il Revisore pur non avendo esplicitato questo obiettivo presupponeva questo, ci sarà un valore della quota che magari è pure cresciuto, quindi va valutato.

Procediamo con la votazione. Favorevoli 13. Astenuti 1. Immediata esecutività stessa votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, recante il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), stabilisce all'art. 4, c. 1 che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Preso Atto che, fermo restando il principio generale sopra indicato, il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.).

Rilevato che in applicazione di quanto stabilito dall'art. 24 T.U.S.P., il Comune ha effettuato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017, la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate.

Richiamate:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2018 avente ad oggetto *“Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2017 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare”* all'interno della quale erano elencate le partecipazioni detenute dall'Ente, con la quale

veniva confermata la necessità di alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A.R.L. CAMPANIA, per le ragioni ivi esposte;

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2019 avente ad oggetto “*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare*” con la quale veniva confermata la necessità di alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A.R.L.;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020 avente ad oggetto “*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2019 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare*” con la quale si disponeva il recesso dalla Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L, in considerazione del fatto che la procedura di alienazione era di fatto incompiuta non avendo la medesima Società provveduto alla liquidazione in denaro della quota di partecipazione del Comune di Atripalda.
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2021 avente ad oggetto “*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare*” con la quale tra l’altro si procedeva a:
 1. **Dare atto** che è confermato il recesso/alienazione della partecipazione del Comune di Atripalda dalla Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L, preso atto dello stato di attuazione della volontà consiliare.
 2. **Prendere atto** che il Comune di Atripalda dal 14.02.2020 non fa parte dell’assetto consortile del CIRPU, per le ragioni di cui in premessa, disponendo di procedere alla regolazione dei rapporti giuridici con il Comune di Atripalda.

Richiamate:

- la delibera di Giunta Comunale n. 89 del 9.09.2021 con la quale l’Ente:
 3. **Aderiva** all’Associazione ASMEL, con decorrenza dal 01.10.2021 mediante il versamento al fondo patrimoniale di una quota di € 55,00 (euro 5 per ogni 1000 ab.) e il pagamento di una quota associativa annuale di € 2.674,25 (0,25 E./ab. N 10.697), al fine aderire ai fini statutari e di servirsene per l’espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l’amministrazione.
 4. **Stabiliva** il pagamento della quota associativa in misura ridotta per l’anno 2021 ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Asmel del 9 maggio 2014.
 5. **Approvava** lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli allegato alla delibera sotto la lettera A);
- la delibera di Giunta Comunale n. 57 del 12.05.2022 con la quale l’Ente, quale associato ASMEL, stabiliva di aderire all’Accordo per la gestione associata della formazione di Elenchi di Idonei per le assunzioni di personale di cui all’articolo 3 bis del d.l. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, avvalendosi di ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.

Ricordato che, con riferimento allo stato di attuazione del piano di razionalizzazione della partecipazione societaria in ASMENET SOC. CONS. A.R.L.:

- Le numerose comunicazioni alla Società circa la volontà espressa dal Consiglio comunale di alienare e/o recedere dalla partecipazione (prot. n. 27006/2017, prot. n. 24594/2018, prot. n. 8642/2019 e prot. n. 27397/2019, prot. n. 38966/2019, diffida e messa in mora del 5.02.2020, prot. n. 5363 e da ultimo prot n. 27905 del 21.09.2021) non hanno avuto seguito in quanto la

Società partecipata ritiene che non sussistano le condizioni statutariamente previste per il recesso.

- La procedura di alienazione della quota di partecipazione alla Società ASMENET s.c. a r. l., del cui avvio veniva data informazione alla stessa Società giusta comunicazione prot. n. 35148/2020, aveva esito infruttuoso, in quanto a seguito di PEC prot. n. 35154 del 25/11/2020 agli Enti consorziati e dell'Avviso pubblico prot. n. 35052 del 24/11/2020, n. pubblicazione 1462, non pervenivano manifestazioni d'interesse all'acquisto da parte degli Enti consorziati, vantanti il diritto di prelazione statutariamente previsto, né da parte di Enti terzi.
- Con nota prot. n. 36348 del 9/12/2020 veniva conseguentemente richiesta alla Società ASMENET s.c. a r. l. la liquidazione in denaro del valore della quota di partecipazione ex art. 24, co. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, quale ipotesi di recesso *extra ordinem*.
- Con nota prot. 28784 del 05/10/2021 la società ASMENET riscontrava il sollecito prot. n. 27905 del 28.09.2021 alla liquidazione della quota, rilevando che nel caso in specie, fatto salvo il principio di diritto al recesso, occorre rispettare l'art.12 dello statuto sociale. Esso prevede il richiamo alle ipotesi ricadenti nell'art.2473 c.c.: *“Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso, previste dall'atto costitutivo ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 quarto comma”*;
- La Società concludeva che, poiché lo statuto non prevede altre ipotesi di recesso, né tantomeno il recesso “ad nutum”, non essendo intervenute delibere aventi ad oggetto le suindicate materie di cui al citato art. 2473 cc (legittimanti, in caso di dissenso dei soci, il diritto di recesso) il recesso esercitato dal Comune non poteva ritenersi eseguibile.
- Con Decreto sindacale prot. n. 30856 del 21.10.2021, in esecuzione delle Delibera di Giunta comunale n. 156 del 23.12.2020, veniva pertanto conferito incarico ad un Legale al fine di promuovere ogni azione stragiudiziale e/o giudiziale atta a conseguire la definizione del procedimento di alienazione/recesso dalla partecipazione del Comune di Atripalda alla Società ASMENET S.c.a.r.l.
- A seguito di sollecito alla liquidazione del valore, ASMENET faceva pervenire comunicazione, acquisita al prot. n. 1832/2021, sulla quota di mantenimento dei servizi benché non più utilizzati da anni, e comunicazione sui dati e notizie della partecipazione societaria del Comune di Atripalda, acquisita al prot. n.25711/2021, in contrasto ancora una volta con la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
- Con nota prot. n. 13081 del 7.05.2022 l'Avv. Sellitto, Legale del Comune, ha chiesto di conoscere le determinazioni dell'Ente rilevato che “l'art. 24 del T.U.S.P fa salvo il potere di alienazione di una partecipazione, avendo introdotto una forma di uscita automatica dalle società pubbliche, la cui procedura richiama l'art. 2437 quater del cod. civ., cosiddetta procedura di “recesso extra ordinem e sui generis”. Infatti, il predetto art. 24 al comma 5 prevede che *“In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”*. Ritengo, pertanto, che pur sussistendo i presupposti per far valere in via giudiziale la procedura di “recesso extra ordinem”, d'altro canto, l'esiguo valore della quota di partecipazione (€ 112,00 versata una tantum) e il riconoscimento da parte di Asmenet (si veda p.e.c. del 05.10.2021) che nessun onere è dovuto dall'Amministrazione comunale nel caso non intenda utilizzare i servizi erogati dalla

società consortile, mi porta a sconsigliare l'azione giudiziale, soprattutto perché il Comune andrebbe a sopportare oneri certamente superiori al valore della quota di partecipazione. Va, dunque, tenuta distinta la predetta quota di partecipazione al capitale, versata una tantum all'atto della sottoscrizione, dalla quota che deve essere versata solo nel caso in cui l'Amministrazione comunale avesse intenzione di utilizzare i servizi erogati da Asmenet (fissata al gennaio 2021 nella misura di 0,40 € oltre IVA per abitante, con una quota minima di € 500,00 e un tetto massimo di € 5.000,00)".

Preso atto, con riferimento al CIRPU:

- che con delibera di C. C. n. 44 del 27/12/2019 si approvavano le proposte di emendamento all'art. 8 rubricato "*Ammissione di nuovi Enti-Recesso*" dello schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata di servizi di interesse generale, con abolizione del comma 3 "*Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di stipula della Convenzione*", nonché all'art. 3 rubricato "*Oggetto della convenzione*" dello schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, con aggiunta al comma 1 dell'inciso "in via non esclusiva" dopo le parole "alla gestione associata" e si stabiliva di approvare lo Statuto Consortile modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14/2019.
- Con nota prot. n. 38958 del 30/12/2019 si comunicavano al CIRPU le determinazioni di cui alla delibera consiliare n. 44/2019.
- L'Assemblea CIRPU con delibera consortile n. 4 del 20/02/2020, nella nuova composizione che escludeva i Comuni di Atripalda, Nusco e Mirabella Eclano, rinviava l'esame delle proposte di modifica ed integrazione alla Convenzione deliberate dal Comune di Atripalda.
- Contestualmente l'Assemblea CIRPU con delibera n. 5 stabiliva di definire il nuovo assetto consortile in vigore dal 14/02/2020 e riteneva non condivisibili le modifiche proposte dal Comune di Atripalda allo schema di Convenzione ex art. 30 del TUEL come deliberato dall'Assemblea consortile con provvedimento n. 14/2019; con la medesima deliberazione il Consiglio direttivo del CIRPU stabiliva di invitare il Comune di Atripalda a riapprovare la Convenzione nel testo deliberato dall'Assemblea consortile con provvedimento n. 14/2019, provvedendo in caso di esito infruttuoso all'avvio delle procedure di regolazione dei rapporti giuridici con il Comune di Atripalda.
- Con nota prot. n. 34226 del 16/11/2020 il Comune chiedeva di conoscere lo stato patrimoniale del Consorzio alla data del 14/02/2020 al fine di avviare le procedure di regolazione dei rapporti giuridici con il Comune di Atripalda, in quanto a dispetto di quanto stabilito con deliberazione n. 5, seppur unilateralmente dal Consorzio, nessuna ulteriore comunicazione era pervenuta al Comune di Atripalda.
- Con nota prot. n. 35247 del 25/11/2020 il CIRPU evidenziava tra l'altro che, nel contesto di regole approvate dall'Assemblea del Consorzio n. 14/2019, non era prevista la facoltà ulteriore di un'approvazione degli atti fondamentali sottoposta a condizioni o modifiche.
- Con nota prot n. 30960 del 22.10.2021, in riferimento alla nota consortile prot. n. 35247 del 25/11/2020, è stata sollecitata la definizione dei rapporti tra Comune e CIRPU, conseguenti all'esclusione del Comune di Atripalda dalla compagine consortile dal 14.02.2020.
- Con nota prot. n. 8263 del 22.03.2022 il CIRPU ha comunicato che non sussistono debiti a carico del Consorzio connessi alla partecipazione del Comune di Atripalda al Patrimonio consortile, dalla data di adesione e fino alla data del 14.02.2020 e che non sussistono residui attivi iscritti nella contabilità del Consorzio formati in relazione alle quote di partecipazione dovute per l'anno 2020, considerato l'intervenuto recesso in corso d'anno e l'assenza di norme statutarie disciplinanti la frazionabilità delle suddette quote annuali di partecipazione.

Considerato che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'allegato A alla presente deliberazione;

Dato atto che non sussistono motivazioni per l'alienazione della partecipazione societaria all'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A., in quanto tale società ha quale oggetto sociale *“l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato [...] così come definito dal d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.”* rientrante nella previsione di esclusione dall'obbligo di alienazione di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Rilevata la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per completare la procedura di alienazione delle partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato;

Acquisito, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, ed il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Acquisito il parere espresso dall'Organo di revisione contabile con verbale n. 37 del 25.11.2022, acquisito al prot. n. 33047 del 28.11.2022, reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;*
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”;*

— il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante il nuovo “*Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)*”;

— lo Statuto comunale;

Ritenuto necessario rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare i termini di legge;

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte:

Con voti favorevoli N. 13, contrari n. 0 , astenuti n. 1 (Consigliere Battista) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti (assente al voto Consigliere Palladino).

Dopo la votazione rientra in aula il Consigliere Palladino

DELIBERA

- 1) **Di Considerare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) **Di Approvare** l’esito della ricognizione effettuata come risultante dall’allegato A alla presente deliberazione.
- 3) **Di Dare Atto** che non sussistono motivazioni per l’alienazione della partecipazione societaria all’ALTO CALORE SERVIZI S.P.A., in quanto tale società ha quale oggetto sociale “*l’attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l’impianto e la gestione del servizio idrico integrato [...] così come definito dal d.lgs. n. 152/2006 s.m.i.*” rientrante nella previsione di esclusione dall’obbligo di alienazione di cui all’art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.
- 4) **Di Prendere Atto** dello stato di attuazione e confermare la volontà consiliare di recesso/alienazione della partecipazione del Comune di Atripalda dalla Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L, come in premessa esplicitato.
- 5) **Di Prendere Atto** che il Comune di Atripalda dal 01.10.2021 fa parte ed ha aderito all’Associazione ASMEL, avente per oggetto servizi di interesse generale funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.
- 6) **Di Procedere** all’invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso l’apposito applicativo.
- 7) **Di Incaricare** i competenti Uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l’attuazione di quanto sopra deliberato.
- 8) **Di Demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo.
- 9) **Di Disporre** la trasmissione della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune e la pubblicazione nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente del Sito istituzionale.
- 10) **Di Stabilire** che l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell’art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi.

LO STESSO CONSIGLIO

Rilevata l’urgenza,

Con voti favorevoli N. 13, contrari n. 0 , astenuti n. 1 (Consigliere Battista) su n. 14 Consiglieri presenti e votanti (assente al voto Consigliere Palladino);

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134-4° comma TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30-12-2022

Dal Municipio, li 30-12-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2022

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 30-12-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarita' tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Enrico Reppucci

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

VISTO DI Regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 30-12-2022

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Italia Katia Bocchino

- Sede: P.zza Municipio *tel.0825 615300/311 *fax 0825 611798
- Provincia di Avellino C.A.P. 83042 * Cod.fisc.00095990644
- <http://www.comune.atripalda.av.it> * E-Mail: atripalda@comune.atripalda.av.it
- Posta Elettronica certificata: comune.atripalda@legalmail.it

AL CONSIGLIO COMUNALE
e.p.c. Al Segretario Generale
Dott.ssa Anna Cella

OGGETTO: *Ricognizione delle partecipazioni possedute al 31 dicembre 2021 (ex art.20, D.Lgs. n.175/2016, come modificato dal D.Lgs. n.100/2017).* Relazione informativa.

In riferimento all'oggetto, si comunica che con nota prot. n. 23962 del 26.08.2022 si avviava il procedimento di ricognizione chiedendo alle Società e/o Organismi di cui il Comune fa parte elementi di analisi, in relazione a quanto previsto dalla normativa che segue, per l'adozione dei provvedimenti in oggetto da sottoporre al competente Consiglio Comunale:

- provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - TUSP);
- relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20, comma 4, del TUSP);
- ricognizione delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 in società e in soggetti di forma non societaria (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014);
- la ricognizione dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2021 (art. 17, commi 3 e 4, del D.L. n. 90/2014).

Si riportano di seguito le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1 e 2, e all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016.

Art.4. Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro*

funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 20. Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.....

Con nota prot. n. 25369 del 9.09.2022, si richiedeva ai Settori eventuali esigenze di razionalizzazione, nonché la verifica e rappresentazione dei "dati contrattuali e contabili derivanti dal rapporto di partecipazione, eventuali oneri per contratti di servizio nei confronti della partecipata o altri oneri diversi da quelli per contratti di servizio, debiti/crediti derivanti dal rapporto di partecipazione e di servizio", al fine di supportare il provvedimento di ricognizione, esplicitando le ragioni di mantenimento e/o alienazione delle partecipazioni.

Sono pervenute dagli Organismi oggetto di rilevazione solo le seguenti comunicazioni di riscontro:

- ASI - Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino prot. n. 18111/2022;
- Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 prot. n. 23786/2022;
- BIMED prot. n. 24724 /2022.

Per quanto concerne i flussi informativi sui dati contabili e sui rapporti di servizio/economici il Responsabile Finanziario da atto che nella delibera di Giunta Comunale n. 108 del 22.08.2022 di

definizione del perimetro di consolidamento ai fini Bilancio consolidato 2021 e nella Relazione e Nota Integrativa al Bilancio consolidato 2021, allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 20.09.2022 ed alla delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 29.09.2022, si rappresentava che, in riscontro alla nota finanziaria prot. 20160 del 14/07/2022 di richiesta, come per legge, di documenti e notizie agli organismi partecipati delle notizie e dei documenti necessari alla elaborazione del bilancio consolidato 2021 e degli atti ad esso propedeutici, si ottenevano esclusivamente i seguenti riscontri:

- 1) E.I.C. - Ente Idrico Campano: nota prot. 20926/2022 inerente la qualificazione di ente strumentale partecipato, la quota di partecipazione 2021, i criteri adottati per la predisposizione dei documenti contabili, il rinvio al relativo sito istituzionale finalizzato all'ottenimento dei documenti contabili richiesti e, infine, l'attestazione, e relativa asseverazione dell'organo di revisione, di assenza di crediti e debiti reciproci.
- 2) ATO - Consorzio Obbligatorio Rifiuti: nota prot. n. 20969/2022 inerente la quota di partecipazione 2021, l'attestazione (ancorché priva di asseverazione) di assenza di debiti e crediti reciproci e, infine, il rinvio al relativo sito istituzionale finalizzato all'ottenimento dei documenti contabili richiesti.

Il Responsabile finanziario da atto che, in assenza di comunicazioni da parte delle altre partecipate, le notizie necessarie, ivi compresi i dati di bilancio necessari alla determinazione del perimetro di consolidamento, sono state direttamente acquisite dalla sezione trasparenza dei rispettivi siti web istituzionali.

Gli organismi partecipati dal Comune di Atripalda nell'esercizio 2021 sono di seguito indicati:

N.	ENTI/ORGANISMI/SOCIETA'	Quota di partecipazione 2021	Forma giuridica
1	Alto Calore Servizi S.p.a	1,57%	Società
2	Asmenet Campania	0,05%	Soc. Cons. arl
3	Consorzio dei Servizi Sociali A5	10,84%	Consorzio
4	Consorzio A.S.I. Prov. Di Avellino	2,13%	Consorzio
5	Consorzio Asmez	0,25%	Consorzio
6	E.I.C. - Ente Idrico Campano	0,19%	Consorzio
7	Ente d'ambito A.T.O. 1 Calore Irpino	1,47%	Consorzio
8	ATO - Consorzio Obbligatorio Rifiuti	2,69%	Consorzio
9	Lega Autonomie locali della Campania	//////	Associazione
10	AICCRE - associazione italiana per il consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa	//////	Associazione
11	ANCI - associazione nazionale comuni d'Italia	//////	Associazione
12	BIMED- associazione biennale delle arti e delle scienze del mediterraneo	//////	Associazione

Con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 9.09.2021 l'Ente:

1. **Aderiva** all'Associazione ASMEL, con decorrenza dal 01.10.2021 mediante il versamento al fondo patrimoniale di una quota di € 55,00 (euro 5 per ogni 1000 ab.) e il pagamento di una quota associativa annuale di € 2.674,25 (0,25 E./ab. N 10.697), al fine aderire ai fini statutari e di servirsene per l'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l'amministrazione.

2. Stabiliva il pagamento della quota associativa in misura ridotta per l'anno 2021 ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale Asmel del 9 maggio 2014.
3. Approvava lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli, che, allegato alla presente sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

I. Partecipazioni societarie

ALTO CALORE SERVIZI S.p.a., C.F. 00080810641, società ad intera partecipazione pubblica che si occupa della gestione del servizio idrico (Quota di partecipazione 1,57% del capitale societario).

L'Alto Calore Servizi S.p.a. -Alto Calore Patrimonio S.p.a. sono nate nell'anno 2003 a seguito dello scioglimento del Consorzio Interprovinciale Alto Calore, che fino ad allora aveva gestito le reti idriche ed il servizio idrico per 125 Comuni della provincia di Avellino e di Benevento.

Per effetto di tale scioglimento i comuni consorziati sono diventati soci di Alto Calore Servizi S.p.a.

L'Alto Calore Patrimonio S.p.a. è confluita in Alto Calore Servizi S.p.a. con un incremento della quota di partecipazione.

L'Alto Calore Servizi S.p.A., con partita IVA 0080810641, è la società che ha la gestione risorse delle risorse idriche, a tempo indeterminato. La percentuale di partecipazione è dello 1,57 % .

ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA (Quota di partecipazione 0,05% del capitale societario).

Per quanto riguarda tale partecipazione si fornisce la seguente relazione ricognitiva:

- ❖ Con delibera di Consiglio comunale n. 27 del 29/09/2017 veniva disposta l'alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA in ragione di diversa gestione da parte dell'Ente dei servizi informatici.
- ❖ Con nota prot. n. 27005 del 30/11/2017 copia della suddetta delibera veniva trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e con nota prot. n. 27006 del 30/11/2017 alla Società ASMENET per i conseguenti adempimenti.
- ❖ Con delibera di Consiglio comunale n. 47 del 19/12/2018, comunicata successivamente in data 4/04/2019 sia al MEF Dipartimento del Tesoro tramite l'applicativo PARTECIPAZIONI del Portale Tesoro sia alla Corte dei Conti tramite l'applicativo ConTe - Contabilità territoriale, veniva confermata la necessità di alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA, in conseguenza delle note prot. n. 24594 del 10/10/2018 e prot. n. 25176 del 12/10/2018 con le quali l'ASMENET comunicava impedimenti al recesso del Comune in quanto *"le modalità di fuoriuscita dalla società devono seguire quanto previsto nello statuto societario. In particolare è necessario ottemperare a quanto disposto all'art. 12 che recita: "Ciascun socio può recedere dalla società nelle ipotesi previste dagli artt. 2473, 2469 e, ove applicabile, dall'art. 2497-quater codice civile, nonché in altre ipotesi previste da Leggi speciali. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione deve essere inviata entro 8 giorni dalla data della conoscenza, da parte del socio, del fatto che legittima il recesso ovvero dalla data dell'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. Qualora leggi speciali prevedano procedure diverse per il recesso o la dismissione di partecipazioni verranno applicate tali procedure compatibilmente con quanto previsto dal codice civile e dal presente statuto"*.

- ❖ Con nota prot. n. 8642/2019 si trasmetteva alla Società ASMENET la delibera di C.C. n. 47 del 19/12/2018 sulla conferma della volontà dell'Ente di recesso dalla partecipazione e, in esito ai diversi solleciti pervenuti al Comune circa il versamento della quota di mantenimento dei Servizi ASMENET, con nota prot. n. 27397 del 27/09/2019 si evidenziava che nulla era dovuto non essendo i servizi di fatto utilizzati.
- ❖ Con nota prot. n. 10682 dell'11/04/2019 e successiva nota prot. 31659 del 29/10/2019 la Società ASMENET adduceva che il recesso esercitato dall'Ente non è eseguibile e non è valido, invocando sempre l'art. 12 dello Statuto e le disposizioni dell'art. 2473 c.c.
- ❖ Con **Delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2019** avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare*" veniva confermata la necessità di alienazione della partecipazione societaria alla ASMENET SOC. CONS. A R.L..
- ❖ Con nota prot. n. 38966 del 30/12/2019 si comunicava la conferma della volontà consiliare di procedere alla alienazione della partecipazione in questione, evidenziando che alcun onere è dovuto dall'Ente a fronte del non utilizzo dei servizi erogati dalla predetta Società e dell'intenzione di non utilizzarli in futuro, aspetto ribadito con successiva diffida e messa in mora del 5.02.2020, prot. n. 5363, a fronte dell'insistenza nel chiedere l'assunzione di oneri economici per il mantenimento dei servizi base anche per il 2020 di cui alla richiesta prot. n. 1/2020.
- ❖ Con **Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 23.12.2020** si stabiliva di promuovere ogni azione stragiudiziale e/o giudiziale atta a conseguire la definizione del procedimento di alienazione/recesso dalla partecipazione del Comune di Atripalda alla Società ASMENET S.c.a.r.l..
- ❖ Con **Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020** avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2018 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare*" con la quale si disponeva il recesso dalla ASMENET SOC. CONS. A R.L. essendo la procedura di liquidazione della quota societaria incompiuta.
- ❖ Con nota prot. 28784 del 05/10/2021 la società ASMENET riscontrava il sollecito prot. n. 27905 del 28.09.2021 alla liquidazione della quota, nel senso che nessun onere è dovuto dall'Amministrazione nel caso di non utilizzo dei servizi erogati da Asmenet e sulla possibilità di continuare a mantenere la partecipazione nella società, senza alcun onere, anche nel solo interesse futuro di accesso in forma associata a finanziamenti pubblici ed alla possibilità di mantenere la governance e il controllo diretto sui servizi di eGovernment; rilevava poi, **fatto salvo il principio di diritto al recesso**, che, nel caso in specie, occorre rispettare l'art.12 dello statuto sociale. Esso prevede il richiamo alle ipotesi ricadenti nell'art.2473 c.c.: "*Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso, previste dall'atto costitutivo ed al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468 quarto comma*".

La Società concludeva che anche il TUSPP, all'art.10, riguardo l'alienazione delle quote, si è espresso in tal senso e che, poiché lo statuto non prevede altre ipotesi di recesso, né tantomeno il recesso "ad nutum", non essendo intervenute delibere aventi ad oggetto le suindicate materie di cui al citato art. 2473 cc (legittimanti, in caso di dissenso dei soci, il diritto di recesso) il recesso esercitato dal Comune non può ritenersi eseguibile.

- ❖ ASMENET faceva pervenire comunicazione, acquisita al prot. n. 1832/2021, sulla quota di mantenimento dei servizi benché non più utilizzati da anni, e comunicazione sui dati e notizie della

partecipazione societaria del Comune di Atripalda, acquisita al prot. n.25711/2021, in contrasto con la volontà espressa dal Consiglio Comunale.

- ❖ Con Decreto sindacale prot. n. 30856 del 21.10.2021 veniva designato un Legale al fine di promuovere ogni azione stragiudiziale e/o giudiziale atta a conseguire l'alienazione/recesso dalla partecipazione del Comune di Atripalda alla Società ASMENET S.c.a.r.l..
- ❖ Con la **Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2021** avente ad oggetto "*Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni – ricognizione partecipazioni possedute al 31.12.2020 individuazione partecipazioni da alienare o valorizzare*" si procedeva a:
 - Dare atto che è confermato il recesso/alienazione della partecipazione del Comune di Atripalda dalla Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L, preso atto dello stato di attuazione della volontà consiliare.
 - Prendere atto che il Comune di Atripalda dal 14.02.2020 non fa parte dell'assetto consortile del CIRPU, per le ragioni di cui in premessa, disponendo di procedere alla regolazione dei rapporti giuridici con il Comune di Atripalda.
- ❖ Con nota prot. n. 13081 del 7.05.2022 l'Avv. Sellitto, Legale del Comune, rileva che "l'art. 24 del T.U.S.P fa salvo il potere di alienazione di una partecipazione, avendo introdotto una forma di uscita automatica dalle società pubbliche, la cui procedura richiama l'art. 2437 quater del cod. civ., cosiddetta procedura di "recesso extra ordinem e sui generis". Infatti, il predetto art. 24 al comma 5 prevede che "*In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile*". Ritengo, pertanto, che pur sussistendo i presupposti per far valere in via giudiziale la procedura di "recesso extra ordinem", d'altro canto, l'esiguo valore della quota di partecipazione (€ 112,00 versata una tantum) e il riconoscimento da parte di Asmenet (si veda p.e.c. del 05.10.2021) che nessun onere è dovuto dall'Amministrazione comunale nel caso non intenda utilizzare i servizi erogati dalla società consortile, mi porta a sconsigliare l'azione giudiziale, soprattutto perché il Comune andrebbe a sopportare oneri certamente superiori al valore della quota di partecipazione. Va, dunque, tenuta distinta la predetta quota di partecipazione al capitale, versata una tantum all'atto della sottoscrizione, dalla quota che deve essere versata solo nel caso in cui l'Amministrazione comunale avesse intenzione di utilizzare i servizi erogati da Asmenet (fissata al gennaio 2021 nella misura di 0,40 € oltre IVA per abitante, con una quota minima di € 500,00 e un tetto massimo di € 5.000,00)".

In relazione alla procedura di alienazione della quota di partecipazione alla Società ASMENET s.c. a r. l., del cui avvio veniva data informazione alla Società giusta comunicazione prot. n. 35148/2020, si ricorda che:

- ❖ La procedura ebbe esito infruttuoso, in quanto a seguito di PEC prot. n. 35154 del 25/11/2020 agli Enti consorziati e di Avviso pubblico prot. n. 35052 del 24/11/2020, n. pubblicazione 1462, non pervennero manifestazioni d'interesse all'acquisto da parte degli Enti consorziati, in relazione all'esercizio del diritto di prelazione statutariamente previsto, né da parte di Enti terzi.
- ❖ Con nota prot. n. 36348 del 9/12/2020 si chiese conseguentemente alla Società ASMENET s.c. a r. l. la liquidazione in denaro del valore della quota di partecipazione ex art. 24, co. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, quale ipotesi di recesso *extra ordinem*, assegnando il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione.
- ❖ Ad oggi la Società ASMENET s.c. a r. l. non ha proceduto alla liquidazione della quota di partecipazione del Comune di Atripalda e la sua posizione non risulta essersi modificata.

In riferimento al CIRPU, si fornisce il seguente aggiornamento:

- ❖ che con delibera di C. C. n. 44 del 27/12/2019 si approvavano le proposte di emendamento all'art. 8 rubricato "Ammissione di nuovi Enti-Recesso" dello schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000 per la gestione associata di servizi di interesse generale, con abolizione del comma 3 "Non è ammesso il recesso prima che sia trascorso un triennio dalla data di stipula della Convenzione", nonché all'art. 3 rubricato "Oggetto della convenzione" dello schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, con aggiunta al comma 1 dell'inciso "in via non esclusiva" dopo le parole "alla gestione associata" e si stabiliva di approvare lo Statuto Consortile modificato con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 14/2019.
- ❖ Con nota prot. n. 38958 del 30/12/2019 si comunicavano al CIRPU le determinazioni di cui alla delibera consiliare n. 44/2019.
- ❖ L'Assemblea CIRPU con delibera consortile n. 4 del 20/02/2020, nella nuova composizione che escludeva i Comuni di Atripalda, Nusco e Mirabella Eclano, rinviava l'esame delle proposte di modifica ed integrazione alla Convenzione deliberate dal Comune di Atripalda.
- ❖ Contestualmente l'Assemblea CIRPU con delibera n. 5 stabiliva di definire il nuovo assetto consortile in vigore dal 14/02/2020 e riteneva non condivisibili le modifiche proposte dal Comune di Atripalda allo schema di Convenzione ex art. 30 del TUEL come deliberato dall'Assemblea consortile con provvedimento n. 14/2019; con la medesima deliberazione il Consiglio direttivo del CIRPU stabiliva di invitare il Comune di Atripalda a riapprovare la Convenzione nel testo deliberato dall'Assemblea consortile con provvedimento n. 14/2019, provvedendo in caso di esito infruttuoso all'avvio delle procedure di regolazione dei rapporti giuridici con il Comune di Atripalda.
- ❖ Con nota prot. n. 34226 del 16/11/2020 il Comune chiedeva di conoscere lo stato patrimoniale del Consorzio alla data del 14/02/2020 al fine di avviare le procedure di regolazione dei rapporti giuridici con il Comune di Atripalda, in quanto a dispetto di quanto stabilito con deliberazione n. 5, seppur unilateralmente dal Consorzio, nessuna ulteriore comunicazione era pervenuta al Comune di Atripalda.
- ❖ Con nota prot. n. 35247 del 25/11/2020 il CIRPU evidenziava tra l'altro che, nel contesto di regole approvate dall'Assemblea del Consorzio n. 14/2019, non era prevista la facoltà ulteriore di un'approvazione degli atti fondamentali sottoposta a condizioni o modifiche.
- ❖ Con nota prot. n. 30960 del 22.10.2021, in riferimento alla nota consortile prot. n. 35247 del 25/11/2020, si sollecitava la definizione dei rapporti tra Comune e CIRPU, conseguenti all'esclusione del Comune di Atripalda dalla compagine consortile dal 14.02.2020.
- ❖ Con nota prot. n. 8263 del 22.03.2022 il CIRPU ha comunicato che non sussistono debiti a carico del Consorzio connessi alla partecipazione del Comune di Atripalda al Patrimonio consortile, dalla data di adesione e fino alla data del 14.02.2020 e che non sussistono residui attivi iscritti nella contabilità del Consorzio formati in relazione alle quote di partecipazione dovute per l'anno 2020, considerato l'intervenuto recesso in corso d'anno e l'assenza di norme statutarie disciplinanti la frazionabilità delle suddette quote annuali di partecipazione.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Consorzio dei Servizi Sociali A5

Con deliberazione di CC. n. 25 del 19/07/2005, il Comune di Atripalda approvava lo schema di convenzione e lo Statuto per la costituzione del Consorzio, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 267/2000, per la gestione associata dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, denominato all'epoca "Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A6".

Il Consorzio è costituito per la gestione definitiva degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Zona Ambito territoriale, per la gestione unitaria e integrata dei servizi alla persona e svolge le funzioni previste dagli articoli 10 e 21 della legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Lo scopo del Consorzio si esaurisce con il termine della durata del Piano di zona medesimo e della sua attuazione.

Consorzio ASI Avellino

Il Comune di Atripalda ha aderito al Consorzio con delibera di C.C. n. 69/2000 approvandone il relativo Statuto. Il Consorzio ASI, Consorzio per Area Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, è un ente pubblico economico che opera, da decenni, al fine di garantire, agli imprenditori che investono in Irpinia, una buona rete di infrastrutture ed un articolato e soddisfacente sistema di servizi: rete idrica potabile ed industriale, impianti di potabilizzazione e depurazione, pubblica illuminazione, energia elettrica, gas metano, videosorveglianza, viabilità interna, rete telefonica e telematica, centri servizi.

Consorzio Asmez

Il Comune di Atripalda ha aderito al Consorzio con delibera di C.C. n. 60/2000.

Il Consorzio ASMEZ è un Ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica. Esso svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività. Fanno parte dell'Assemblea consortile gli Enti Locali che ne detengono circa il 70% delle quote.

Il Consorzio si propone di dare supporto a detti Enti per l'introduzione delle nuove tecnologie, per il miglioramento delle tecniche di gestione, per l'accesso ai fondi europei e per la promozione protagonisti del contesto socio-economico della popolazione.

Legautonomie

Il Comune di Atripalda ha aderito alla Lega delle Autonomie Locali della Campania con delibera di G.C. n. 63/2004.

È un'Associazione di comuni, province, regioni, comunità montane, costituitasi nel 1916 e impegnata per la crescita democratica e civile del Paese attraverso un processo di rinnovamento istituzionale fondato sulla valorizzazione delle amministrazioni locali e regionali.

L'impegno dell'organizzazione è caratterizzato da un progetto finalizzato alla costruzione di una Repubblica di segno federale fondata sulla parità ordinamentale tra Stato centrale, Regioni ed Autonomie locali e sullo sviluppo e il riequilibrio economico sociale e territoriale tra aree forti e aree svantaggiate secondo i principi della cooperazione, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza e di una efficienza competitiva della Pubblica Amministrazione, con proposte di riforma istituzionale indirizzate ad un effettivo decentramento amministrativo con l'obiettivo di valorizzare i diversi livelli di governo locale.

Legautonomie ha orientato il suo impegno di associazione promuovendo attività di formazione e di consulenza tecnica e metodologica e di ricerca e indagine conoscitiva per favorire e promuovere l'innovazione organizzativa e l'introduzione di nuovi modelli di gestione nei governi locali.

A Legautonomie aderiscono circa duemilacinquecento enti tra comuni, province, regioni e comunità montane.

Legautonomie è articolata con strutture regionali e provinciali che coprono tutto il territorio nazionale; le sedi decentrate, oltre ad attività formativa e informativa, collaborano con la struttura nazionale alla elaborazione di ricerche e studi sull'efficacia dell'azione amministrativa degli enti.

AICCRE

Il Comune di Atripalda ha aderito all'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle regioni d'Europa con delibera di G.C. n. 445/1989.

È l'Associazione che riunisce tutti i livelli di governo locale: Comuni, Province e Regioni, con l'intento di sostenere l'intero Sistema delle autonomie locali. L'AICCRE promuove progetti per finanziamenti europei; corsi di formazione per utilizzare al meglio le opportunità che offre l'Unione europea; gemellaggi con altri comuni europei e, tra l'altro, partenariati per partecipare ai tanti bandi europei; promuove la partecipazione ad incontri internazionali e scambi di know-how; promuove la partecipazione a seminari sui temi che più interessano il territorio.

ANCI

Il Comune di Atripalda ha aderito all'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia con delibera di C.C. n. 134/1986.

L'ANCI promuove lo studio e l'approfondimento di problemi che interessano Comuni e Città metropolitane e orienta la propria attività sulle materie riguardanti la Pubblica Amministrazione; interviene con propri rappresentanti in ogni sede istituzionale in cui si prendano decisioni concernenti gli interessi delle Autonomie locali; presta in modo diretto, o mediante accordi e convenzioni con varie società, attività di consulenza e

assistenza ai Comuni relativamente a competenze che la legge attribuisce al Parlamento e allo Stato nazionale; esamina i problemi che riguardano i dipendenti degli Enti locali e riveste un ruolo nell'Agenzia (ARAN – Agenzia per la Rappresentanza Negoziabile nelle Pubbliche Amministrazioni) che tratta la definizione del contratto nazionale di lavoro del comparto; favorisce iniziative per diffondere la conoscenza delle istituzioni locali.

Ente Idrico Campano

Il Comune di Atripalda con delibera di C.C. n. 24/2016 ha preso atto dello statuto dell'Ente Idrico Campano approvato con delibera Giunta Regionale della Campania n. 885 del 29/12/2015.

Con la Legge regionale n. 15 del 2 dicembre 2015 “*Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano*”, la Regione Campania ha individuato un ambito territoriale unico di dimensioni regionali, suddiviso in ambiti distrettuali corrispondenti agli esistenti ambiti territoriali ottimali.

L'ente di governo dell'ambito unico regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC), individuato dalla L.R. 15/2015.

ENTE D'AMBITO CALORE IRPINO

Il Comune di Atripalda con delibera di C.C. n. 130 del 22/12/1999 ha aderito all'Ente d'Ambito Calore Irpino, Consorzio obbligatorio di funzioni in applicazione della legge 5.01.1994 e n.36 della L.R. 21.05.1997 n.14.

L'Ente d'Ambito Calore Irpino nacque con l'intento di organizzare il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale "Calore Irpino". Esso svolge le funzioni di programmazione e controllo delle attività e degli interventi necessari per l'organizzazione e gestione del servizio idrico suddetto.

La partecipazione deve essere mantenuta nelle more della riorganizzazione dell'intero ambito territoriale di riferimento, anche per effetto dell'art.3 bis del D.L. 13.08.2011 n 113 convertito con modificazioni dalla legge 14.09.2011 n.148 e successive modifiche ulteriori, da ultimo apportate dal comma 609 della legge 23.12.2014 n.190 (legge stabilità 2015).

La procedura di liquidazione è attiva dall'1/10/2018 e tale partecipazione cesserà alla conclusione della procedura stessa ancora in itinere.

A.T.O. - Consorzio obbligatorio rifiuti -

Con delibera C. C. n. 42 del 22/10/2007, il Comune di Atripalda aderiva e approvava lo schema di Statuto e Adesione per la costituzione degli ATO, in ossequio al dettato della legge regionale n.28/3/2007 n.4.

Con delibera del C.C. n. 37 del 3/11/2016 il Comune di Atripalda ha aderito all'Ente d'Ambito AV ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale n. 14/2016.

BIMED “ASSOCIAZIONE BIENNALE DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO”

Il Comune di Atripalda ha aderito all'Associazione con delibera di C.C. n. 30/2005.

Trattasi di Associazione di Enti Pubblici che ha come scopo la promozione e lo sviluppo della cultura e dell'arte, attività queste da collegarsi alle strategie di sviluppo pubbliche e private poste in essere in favore del Mezzogiorno e del contesto dello scenario europeo ed internazionale.

ASMEL, Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali

L'Ente ha aderito all'Associazione con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 9.09.2021.

L'Associazione ha il fine di stimolare e sostenere l'innovazione e la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali secondo i principi di sussidiarietà, autonomia e decentramento, nonché di assicurare ai soci il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico nonché adeguate economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione dei servizi da parte degli enti soci ai cittadini ed alle imprese. Asmel ha sviluppato numerosi servizi finalizzati all'innovazione tecnologica e organizzativa degli enti aderenti, già disponibili sia di prossima attivazione, rappresentando un supporto costante sia ai fini della valutazione ed effettivo utilizzo dei servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento degli stessi, nell'ottica di individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi e di concretizzare effettive economie di scala.

L'elencazione sopra indicata, di cui al punto 2, ha solo scopo ricognitivo e informativo. L'adesione agli Organismi di cui al punto 2, essendo forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.L.vo 267/2000 e/o di Consorzi di Enti Locali, non rientrano negli obblighi di razionalizzazione di cui alla normativa innanzi richiamata.

Atripalda, 23 novembre 2022

Il Responsabile VI Settore Affari Generali e Gestione Risorse Umane



Italia Maria Bocchino

Il Responsabile Settore I Finanziario

Paolo De Giuseppe

COMUNE DI ATRIPALDA



Provincia di Avellino

RELAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Il Revisore Unico

dott. Giuseppe Giannetti

Comune di Atripalda

Verbale n. 37 del 25 novembre 2022

Relazione sulla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31/12/2021

Il sottoscritto dott. Giuseppe Giannetti, Revisore Unico del Comune di Atripalda (AV), nominato con deliberazione del CC n. 28 del 05-08-2021,

vista

la richiesta pervenuta, prot. n. 32634 del 23/11/2022, dove si richiede di esprimere il parere – ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 3, del D.lgs. 267/2000 – sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 42 del 19/10/2022, avente ad oggetto: *“Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 175/2016. Presa atto stato attuazione e ricognizione partecipazioni al 31.12.2021. Determinazioni”*;

la documentazione relativa a detto procedimento, ed i previsti pareri tecnici e contabili;

redige

la presente relazione, sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto la *“Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 175/2016. Presa atto stato attuazione e ricognizione partecipazioni al 31.12.2021. Determinazioni”*, del Comune di Atripalda, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Atripalda, 25 novembre 2022

Il Revisore Unico

dott. Giuseppe Giannetti



visto

- l'art. 239 del D.lgs. 267/2000 T.U.E.L in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- quanto disposto dal D.lgs. 175/2016, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);
- l'art. 4 e seguenti del T.U.S.P.;
- il Dlgs. 100/2017, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- l'esito della ricognizione effettuata, delle partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2021, dirette o indirette;

esaminata

la proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: *"Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 175/2016. Presa atto stato attuazione e ricognizione partecipazioni al 31.12.2021. Determinazioni"*, da sottoporre per l'approvazione del Consiglio Comunale entro il 31/12/2022;

preso atto

della documentazione citata nella proposta di deliberazione in esame:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 29/09/2017 afferente al Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni alla data del 23 settembre 2016, con la quale sono state individuate quelle che dovevano essere alienate, ai sensi dell'art. 24, Dlgs. 175/2016;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 19/12/2018 afferente al Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2017 ai sensi dell'art. 20, Dlgs. 175/2016, all'interno della quale sono elencate le partecipazioni detenute dall'Ente, e con la quale viene confermata la necessità di alienazione della partecipazione societaria detenuta nella ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 27/12/2019 afferente al Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2018 ai sensi dell'art. 20, Dlgs. 175/2016, con la quale viene confermata la necessità di alienazione della partecipazione societaria detenuta nella ASMENET SOC. CONS. A R.L. CAMPANIA;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30/12/2020 afferente al Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2019 ai sensi dell'art. 20, Dlgs. 175/2016, con la quale si dispone il recesso dalla Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L., in considerazione del fatto che la procedura di alienazione era di fatto incompiuta non avendo la medesima società provveduto alla liquidazione in denaro della quota di partecipazione del Comune di Atripalda;



- deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2021 afferente al Piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 ai sensi dell'art. 20, D.lgs. 175/2016, con la quale si è confermato il recesso/alienazione della partecipazione del Comune di Atripalda dalla Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L, e con la quale si è preso atto che il Comune di Atripalda dal 14/02/2020 non fa più parte dell'assetto consortile del CIRPU, disponendo di procedere alla regolazione dei rapporti giuridici con il Comune di Atripalda;

preso atto altresì

- che ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016, con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 09/09/2021, l'Ente, aderiva all'Associazione senza scopo di lucro, denominata ASMEL, con decorrenza dal 01/10/2021 mediante il versamento al fondo patrimoniale di una quota di € 55,00 (*€ 5 per ogni 1000 ab.*), il pagamento di una quota associativa annuale di € 2.674,25 (*€ 0,25 per abitante*), *al fine aderire ai fini statutari e di servirsene per l'espletamento dei servizi che essa eroga, avendone valutato i notevoli vantaggi per l'amministrazione*, stabiliva il pagamento della quota associativa in misura ridotta per l'anno 2021 *ai sensi della delibera del Consiglio Nazionale ASMEL del 09/05/2014* ed approvava lo Statuto di detta Associazione, composto da n. 13 articoli;
- che è confermata la volontà del Comune di recesso/alienazione della partecipazione detenuta nella Società ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L, come da deliberazione consiliare n. 27 del 29/09/2017, in ragione di diversa gestione da parte dell'Ente dei servizi forniti e come da ultima deliberazione consiliare n. 42 del 30/12/2020; ad oggi la Società ASMENET s.c.a.r.l. non ha proceduto alla liquidazione della quota di partecipazione del Comune di Atripalda e la sua posizione non risulta essersi modificata; il Comune di Atripalda, con Decreto sindacale del 21.10.2021 - prot. n. 30856/2021 ha designato un legale al fine di promuovere ogni azione stragiudiziale e/o giudiziale atta a conseguire l'alienazione/recesso della partecipazione nella Società ASMENET s.c.a.r.l. da parte del Comune;
- che non sussistono motivazioni per l'alienazione della partecipazione societaria detenuta nell'ALTO CALORE SERVIZI S.P.A., in quanto tale società ha quale oggetto sociale *"l'attività di controllo, trattamento, difesa e valorizzazione delle risorse idriche e, in particolare, l'impianto e la gestione del servizio idrico integrato [...] così come definito dal d.lgs. n. 152/2006 s.m.i."* rientrante nella previsione di esclusione dall'obbligo di alienazione di cui all'art. 4, c. 2, lett. a) del T.U.S.P.;
- che il Comune di Atripalda dal 14.02.2020 non fa più parte dell'assetto consortile del CIRPU e con nota prot. n. 30960 del 22.10.2021, è stata sollecitata la definizione dei rapporti tra Comune e CIRPU, conseguenti all'esclusione del Comune di Atripalda dalla compagine consortile dal 14.02.2020, ma ad oggi, non si è ancora provveduto alla liquidazione della quota associativa anno 2020;

visti



- lo Statuto;
- il Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175;

vista

la relazione informativa accompagnatoria per il Consiglio comunale (prot. 32698 del 23/11/2022), a firma del Responsabile del VI Settore Affari generali e Gestione Risorse Umane – *Dott.ssa Italia Katia Bocchino* e del Responsabile del Settore I Finanziario – *Dott. Paolo De Giuseppe*;

lo scrivente Organo di Revisione ha effettuato le opportune verifiche al fine di esprimere il parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 3, del D.lgs. 267/2000;

preso atto

- che l'Ente alla data del 31/12/2021 deteneva soltanto partecipazioni societarie dirette;
- che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P. risulta necessario provvedere entro il 31/12/2022 alla razionalizzazione periodica di tutte le partecipazioni possedute dall'Ente alla data del 31/12/2021, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del suddetto art. 20 del T.U.S.P., un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- che l'Ente, a seguito della presente revisione ordinaria:
- ✓ è in attesa del completamento delle procedure di **dismissione**:
 1. della quota di partecipazione dello 0,05% detenuta nella società "ASMENET CAMPANIA SOC. CONS. A.R.L";
- ✓ è in attesa della **liquidazione**:
 2. della quota di partecipazione del 7,78% detenuta nel consorzio "CIRPU - Consorzio per la promozione della Cultura e la valorizzazione degli studi universitari";
- ✓ intende **mantenere senza interventi di razionalizzazione** le seguenti partecipazioni:
 3. quota dell'1,57% detenuta nella società "Alto Calore Servizi S.p.a.," - in quanto soggetto gestore del servizio idrico, a tempo indeterminato;
 4. quota del 10,84% detenuta nel "Consorzio dei Servizi Sociali A5" – in quanto il Consorzio è costituito per la gestione definitiva degli interventi e dei servizi previsti nel Piano di Zona Ambito Territoriale, per la gestione unitaria e integrata dei servizi alla persona e svolge le funzioni previste dagli articoli 10 e 21 della legge regionale n. 11/2007 e successive modifiche e integrazioni;



5. quota del 2,13% detenuta nel “*Consorzio ASI Avellino*” - in quanto è un ente pubblico economico che opera, da decenni, al fine di garantire, agli imprenditori che investono in Irpinia, una buona rete di infrastrutture ed un articolato e soddisfacente sistema di servizi;
 6. quota dello 0,25% detenuta nel “*Consorzio Asmez*” - in quanto è un Ente senza fini di lucro a maggioranza pubblica, e svolge un'attività di assistenza, consulenza e di supporto all'azione dei Comuni consorziati in diversi settori di attività;
 7. quota dello 0,19% detenuta nel Consorzio “*Ente Idrico Campano*” - in quanto ambito territoriale unico di dimensioni regionali, suddiviso in ambiti distrettuali corrispondenti agli esistenti ambiti territoriali ottimali, istituito come consorzio obbligatorio tra tutti i comuni campani, ai sensi della L.R. n. 15/2015, in sostituzione dell'Ente d'Ambito Calore Irpino, in liquidazione;
 8. quota dell'1,47% detenuta nel Consorzio “*Ente d'Ambito Calore Irpino*” - in quanto Consorzio obbligatorio di funzioni in applicazione della legge n. 36/94 e della L.R. n. 14/97, attualmente in liquidazione; tale partecipazione cesserà alla conclusione della procedura stessa, ancora in itinere;
 9. quota del 2,69% detenuta nel “*ATO - Consorzio obbligatorio rifiuti*” - in quanto il Comune di Atripalda ha aderito allo stesso, ai sensi dell'art. 25 della Legge regionale n. 14/2016;
 10. Lega delle Autonomie Locali della Campania;
 11. AICCRE - Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa;
 12. ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia;
 13. BIMED – Associazione Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo;
 14. ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali.
- che pertanto viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto, visto il rispetto di tutte le condizioni poste dal D.lgs. 175/2016 per il mantenimento delle società stesse, fatto salvo il completamento delle suddette procedure di dismissione/liquidazione in corso, relativamente alle partecipazioni di cui ai numeri 1) e 2);

tenuto conto

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dei vari Responsabili di Settore ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore Finanziario, sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 19/10/2022 avente ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 175/2016. Presa atto stato attuazione e ricognizione partecipazioni al 31.12.2021. Determinazioni*”;

per quanto sopra riportato, il Revisore dei Conti



- in ottemperanza ai propri doveri di controllo ha accertato, riguardo alla gestione del piano di razionalizzazione e revisione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente con riferimento alla data del 31 dicembre 2021, la sua coerenza operativa alla cornice normativa del D.lgs. 175/2016;

conseguentemente esprime


per quanto di sua competenza, parere ***favorevole***:

- in merito alla proposta di deliberazione consiliare n. 42 del 19/10/2022 avente ad oggetto: “*Revisione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 175/2016. Presa atto stato attuazione e ricognizione partecipazioni al 31.12.2021. Determinazioni*”,
- con riguardo al completamento delle procedure di dismissione/liquidazione delle quote societarie relativamente alle partecipazioni di cui ai numeri 1) e 2),
- con riguardo all'adesione, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016, all'Associazione senza scopo di lucro, denominata ASMEL, con decorrenza dal 01/10/2021, di cui al n. 14),
- con riguardo al mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni di cui ai numeri da 3) a 13);

invita altresì l'ente

- a monitorare attentamente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
- a verificare periodicamente i bilanci delle partecipate ed a vigilare l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo di gestione.

Atripalda, 25/11/2022

Il Revisore Legale
Dott. Giuseppe Giannetti

Registro dei Revisori Contabili - n. iscrizione:
147946 - D.M. 29/10/2007